

Prot. n.120/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 15 Aprile 2015

Oggetto: **TFR in busta paga – Norme regolamentari-**

*E' stato pubblicato il Regolamento per l'attuazione dell'erogazione mensile del trattamento di fine rapporto quale quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) per il periodo da marzo 2015 a giugno 2018 (DPCM n. 29/2015)-*

Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29, contenente il "Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018", in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 26 a 34, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015": v. Circ. n. 35 del 16/1/15), che entrerà in vigore il 3 aprile ed il cui testo si riporta in allegato.

A norma dell'art. 3 del decreto in commento, possono presentare istanza per la erogazione mensile della "Quota integrativa della retribuzione" ("Qu.I.R."), pari alla quota maturanda di cui all'art. 2120 del Codice civile, al netto del contributo dello 0,50% dell'imponibile contributivo a norma dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del trattamento di fine rapporto ("TFR"), eccetto:

- a) i lavoratori dipendenti domestici;
- b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi (tra questi non sono peraltro compresi, come si dirà, i Fondi di previdenza complementare e il Fondo Tesoreria istituito presso l'INPS). **Sul punto si fa riserva di fornire, tempestivamente, indicazioni, circa l'applicabilità di tale eccezione all'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro che prevede l'accantonamento del TFR degli operai dipendenti di imprese fino a 49 addetti presso la Cassa Edile di Torino;**
- d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 297 ("Legge fallimentare");
- f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), della Legge fallimentare;
- g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione

dell'integrazione salariale stessa, limitatamente ai lavoratori in forza all'unità produttiva interessata da tali interventi;

h) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti di cui all'art. 7, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Nei casi di sopravvenienza di una delle ipotesi di cui alle lettere da d) a h), l'eventuale erogazione del Qu.I.R. si sospende per l'intero periodo di sussistenza delle medesime.

Il capoverso dell'art. 3 del decreto in commento precisa che l'opzione del TFR in busta paga può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In tal caso la partecipazione alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione maturata e dell'eventuale contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, o – in mancanza di queste – anche in assenza di ulteriori versamenti.

Per quanto riguarda il caso del lavoratore il quale ha disposto del TFR a garanzia di contratti di finanziamento, il successivo comma 3 dell'art. 3 precisa che il lavoratore è tenuto a notificare al datore di lavoro l'eventuale disposizione del TFR a garanzia del finanziamento e che tale disposizione preclude l'esercizio dell'opzione di Qu.I.R. La preclusione permane fino alla notifica, da parte del mutuante (la società finanziaria), dell'estinzione del credito oggetto del finanziamento.

Sotto il profilo fiscale e contributivo, ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione separata di cui all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, "TUIR"), la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta per la tassazione del TFR. Il decreto in esame (art. 4, comma 3) specifica altresì che ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per il diritto al c.d. "bonus 80 euro" (di cui all'art. 13, comma 1-bis, del TUIR) non si tiene conto della Qu.I.R.

I lavoratori che, sussistendone le condizioni, intendono accedere all'erogazione del TFR in busta paga, la richiedono al datore di lavoro mediante la presentazione di una apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta, il cui facsimile è allegato al decreto. Accertato da parte del datore di lavoro il possesso dei requisiti, la manifestazione di volontà è efficace e l'erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello della formalizzazione dell'istanza fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018, ovvero a quello in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente. Nel corso di detto periodo la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile. Correlativamente, con la corresponsione del TFR in busta paga, non operano gli eventuali obblighi di versamento del TFR alle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS.

Qualora invece il datore di lavoro, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6 del decreto, accede al finanziamento assistito da garanzia allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per erogare la Qu.I.R. (si tratta di datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, secondo i criteri già determinati per l'individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria presso l'INPS) il versamento mensile del TFR in busta paga avverrà dal terzo mese successivo alla presentazione dell'istanza da parte del lavoratore.

Per quanto attiene al finanziamento assistito da garanzia, si fa rinvio alle specifiche norme del decreto relative ai requisiti ed alle modalità di accesso (art. 6), alle modalità

di rimborso del finanziamento stesso ed alle cause di interruzione anticipata (art. 7), nonché alle forme di garanzia (articoli da 9 a 14). Il finanziamento è assistito:

- da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze meno di cinquanta addetti, istituito presso l'INPS, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del Bilancio dello Stato ed alimentato dal versamento di un contributo mensile al Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti da parte delle banche, istituito dall'art. 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015, pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della Qu.I.R.;
- da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza;
- dal privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri, previsto dall'art. 46 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per garantire la concessione di finanziamenti, a medio e lungo termine, da parte delle banche alle imprese.

Si sottolinea inoltre che ai datori di lavoro destinatari di istanze di Qu.I.R. sono estese le misure compensative già previste, dall'art. 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per il caso di conferimento del TFR alle forme di previdenza complementare e al Fondo di Tesoreria. In particolare, in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 ed alle quote di TFR corrisposte in busta paga:

- il comma 1 dell'art. 8 del Decreto n. 29/2015 prevede l'esonero dal versamento al Fondo di garanzia del TFR del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende industriali (disposto dall'art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo n. 252/2005);
- il successivo comma 2 del medesimo art. 8 dispone che ai datori di lavoro i quali erogano la Qu.I.R. senza accedere alle predette misure di finanziamento assistito da garanzia si applicano sia la deduzione dal reddito d'impresa di un importo pari al 6% (se si tratta di imprese con un numero di addetti pari o superiore a cinquanta l'importo è del 4%) dell'ammontare delle Qu.I.R. (art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 252/2005), sia l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, attualmente riconosciuto nella misura massima prevista, pari a 0,28 punti percentuali (art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo n. 252/2005).

L'art. 15 del decreto specifica, infine, che allo scopo di favorire il flusso di informazioni connesse all'attuazione delle norme in commento, i datori di lavoro dovranno integrare le denunce contributive secondo le istruzioni che saranno impartite dall'INPS. L'Istituto provvederà altresì alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo di garanzia.

Non sono previsti ulteriori adempimenti o specifici oneri di informazione a carico dei datori di lavoro interessati, in relazione alla Qu.I.R.

Si fa riserva di tornare sull'argomento ad esito delle istruzioni che perverranno in materia dagli Enti competenti.

I nostri uffici restano a disposizione per ogni altro chiarimento.

Distinti saluti

**ANCE RAGUSA**  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)